

News
ING. BERNARDO VANELLI
DELEGATO INARCASSA
INGG. CREMONA



**G
I
U
G
N
O**

2021

Ai Colleghi professionisti

Gentile collega,
di seguito le News, con numerosi argomenti.

ESONERO CONTRIBUTI PROFESSIONISTI 2021: I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA INARCASSA IN ATTESA DEGLI OPPORTUNI CHIARIMENTI E DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

La Legge di bilancio 2021 ha istituito un Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali per il 2021 dovuti da:

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali e alla gestione separata INPS dai professionisti con cassa previdenziale ordinistica [tra cui Inarcassa]
- medici, infermieri e altri operatori sanitari in pensione ma assunti temporaneamente per fronteggiare l'emergenza Covid .

Il fondo aveva una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro. Il Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) ha poi aumentato le risorse a disposizione portandole a 2,5 miliardi di euro al fine di garantire ai titolari di partita IVA un esonero dai contributi fino a 3 mila euro. Dall'esonero restano esclusi i premi dovuti all'INAIL.

Il provvedimento riprende quanto già contenuto nella Legge di Bilancio 2021 in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti, in caso di calo di fatturato o corrispettivi per il 2020 non inferiore al 33% e reddito complessivo fino a 50.000 euro.

La platea dei potenziali beneficiari supererebbe la soglia degli 800.000 titolari di partita IVA, comprendendo sia i professionisti iscritti alle casse private sia gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

Possono accedervi unicamente le partite IVA che:

- nel 2019 hanno percepito un reddito complessivo fino a 50 mila euro;
- nel 2020, hanno registrato un calo di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% rispetto all'anno precedente.
- Risultano iscritti alla cassa entro il 1.1 .2021 (in caso di iscrizione /cancellazione successiva sarà previsto esonero frazionato)
- non sono titolari di pensione diretta (hanno invece accesso all'esonero i titolari di pensione indiretta e di invalidità)
- sono in regola con gli adempimenti contributivi

ING. BERNARDO VANELLI – DELEGATO INARCASSA INGG. CR

vanelli@studiovanelli.it

- possono dichiarare la non titolarità di un contratto di lavoro subordinato.

La domanda può essere effettuata entro il 31 ottobre ad un solo Ente di previdenza.

Non ci saranno esborsi anticipati dalle casse private come invece è stato per l'erogazione dei bonus; le casse provvederanno ad una rendicontazione mensile e al termine del periodo (31.10.2021) le stesse casse faranno richiesta di rimborso per gli iscritti che hanno fatto domanda di esonero ai ministeri competenti.

Il beneficio previsto è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla stessa Comunicazione.

I criteri e le modalità con cui verrà attuato l'esonero contributivo per liberi professionisti sono stati fissate nel Decreto firmato dal Ministro Orlando. Il provvedimento è ora all'esame della Corte dei conti ed è atteso poi in Gazzetta ufficiale.

Nel testo del decreto di attuazione dell'esonero, si legge che l'importo dell'esonero viene riconosciuto sulle rate relative alla tariffazione di competenza 2021, in scadenza entro il 31 dicembre. Chi non è obbligato al versamento di contributi minimi si vedrà calcolato il beneficio sui contributi previdenziali complessivi dovuti a titolo di acconto 2021 (è stata inoltrata richiesta di chiarimento a tale proposito per sapere se ci si riferisca solo ai contributi minimi o anche al conguaglio dovuto entro fine anno riferito ai redditi dell'anno precedente).

I contributi già versati potranno essere richiesti a compensazione o a rimborso entro il 30 novembre 2021. L'agevolazione spetta solo a chi è in regola con i contributi.

In attesa della bollinatura del decreto attuativo e dell'approvazione dell'Unione Europea, Inarcassa ha adottato le seguenti misure in favore dei propri iscritti:

- non sanzionare i ritardati pagamenti sulla contribuzione minima dovuta alle scadenze istituzionali del 30 giugno e del 30 settembre 2021, se effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Ciò significa che riceveremo i MAV [o F24] per il pagamento delle due rate dei minimi alle scadenze ordinarie (30 giugno e 30 settembre), ma che se pagheremo oltre tali date, ma entro il 31 dicembre non saranno applicate sanzioni.

Per coloro che esercitano la facoltà di esonero del pagamento del contributo soggettivo minimo:

- è sospesa la riscossione del contributo soggettivo minimo 2021 fino al rimborso totale o parziale da parte del Ministero;

- è rimodulata l'emissione MAV per la quota corrispondente al contributo integrativo minimo e contributo di maternità e paternità (non oggetto di esonero) alla data del 31 dicembre 2021;

Limitatamente all'anno 2021, gli iscritti potranno presentare formale istanza per l'esercizio della deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo entro il 31 luglio. Entro lo stesso termine può essere revocata la domanda.

La presentazione della domanda di esonero ha effetti decadenziali della istanza di deroga eventualmente presentata ai sensi dell'art. 4.3. bis del RGP, senza intaccare il plafond del numero massimo di cinque annualità fruibili previste dal Regolamento Generale Previdenza (RGP).

La contribuzione sospesa oggetto di esonero non è ostantiva al rilascio del certificato di regolarità e alla liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Tutte le informazioni, utili alla miglior fruizione dell'agevolazione prevista dal Decreto, verranno fornite ad avvenuta pubblicazione del testo definitivo sul sito istituzionale e su

ING. BERNARDO VANELLI – DELEGATO INARCASSA INGG. CR

vanelli@studiovanelli.it

Inarcassa On line, dove sarà contestualmente reso disponibile il modello telematico per presentare richiesta.

BONUS COVID-19, a che punto siamo...

Il Cda ha deliberato di prorogare i termini di erogazione del sussidio una tantum per gli eventi malattia da COVID-19 con insorgenza dell'evento entro il 31 luglio 2021, data in cui - ad oggi - è prevista la cessazione dello stato di emergenza. Le prestazioni saranno liquidate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione delle domande, nei limiti dello stanziamento che residua al Bilancio di previsione 2020

I Bonus Covid 2020 sono esenti da imposte

Gli importi erogati da Inarcassa nel 2020, a favore dei professionisti lavoratori autonomi, a titolo di sostegno al reddito per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono esenti dalle imposte e non concorrono dunque alla formazione del reddito imponibile per l'anno 2020.

Rientrano;

- indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio, ai liberi professionisti iscritti, a valere sul Fondo appositamente costituito in seno al Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art. 44 del DL 18/2020 e dell'art. 78 DL 34/2020 ("indennità ex lege");
- contributo, volontariamente istituito da Inarcassa con fondi propri, in favore degli iscritti titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti, esclusi dal precedente beneficio, alle medesime condizioni di importo e reddituali previste per le indennità ex lege ("bonus").

Entrambi i contributi sono esclusi ai fini fiscali: il primo in base alle istruzioni del DM attuativo del 28/3/2020; il secondo in virtù della risposta n.173/2021 dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 956-2811/2020, rivolto ad hoc da Inarcassa a riguardo. Tutti i professionisti interessati riceveranno per Pec la Certificazione Unica attestante tali redditi esenti.

PROSSIME SCADENZE:

Deroga al pagamento del minimo soggettivo al 31 luglio

Gli iscritti con redditi annuali che determinino importi inferiori al minimo contributivo, per un massimo di cinque anni anche non consecutivi, possono richiedere la deroga al pagamento del minimo soggettivo. La richiesta va inoltrata tramite l'applicazione dedicata, disponibile su Inarcassa On Line alla voce Agevolazioni, solo per il 2021 entro il 31 luglio anziché l'usuale 31 maggio e potrà essere eventualmente annullata entro la stessa data. Si ricorda che recenti modifiche normative. Sono esclusi i pensionati Inarcassa e i Pensionati di altro Ente, e i giovani che godono delle agevolazioni contributive e chi ha già esercitato questa facoltà cinque volte.

AL 30 GIUGNO SCADENZA PRIMA RATA MINIMI 2021 che, come sopra indicato, potrà essere pagata entro il 31/12/2021 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Per l'anno in corso gli importi del contributo minimo (soggettivo + integrativo + maternità/paternità) sono:

CONTRIBUTO SOGGETTIVO: € 2.360 [interamente deducibile ai fini fiscali].

CONTRIBUTO INTEGRATIVO: € 705 [non assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale]

Nota dal 01/01/2021 il contributo integrativo minimo, sia soggettivo sia integrativo, è dovuto per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa, fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e

ING. BERNARDO VANELLI – DELEGATO INARCASSA INGG. CR

vanelli@studiovanelli.it

per i pensionati percettori dell'assegno per figli con disabilità grave erogato dall'Associazione che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza).
MATERNITA'/PATERNITA': € 53 (€22 da corrispondere con la prima rata dei minimi e €31 con la seconda rata).

RC PROFESSIONALE DA QUEST'ANNO CON FONDAZIONE INARCASSA

La Fondazione Inarcassa, a partire dal 1° gennaio 2021, propone nuova convenzione con i Lloyd's che garantisce la continuità assicurativa per tutti gli Assicurati in corso che hanno sottoscritto le Polizze RC e Tutela Legale aderendo alla Convenzione Inarcassa che si è conclusa il 31/12/2020. Il servizio è fornito attraverso un processo completamente automatizzato che consente agli utenti, in qualsiasi momento, di quotare, adeguare il massimale in corso, emettere, pagare e firmare la polizza on line attraverso un meccanismo di firma elettronica avanzata, completamente gratuito. Per quesiti che attengono alle Polizze RC e Tutela Legale scrivere a rcprofessionale@fondazioneinarcassa.it, Numero verde 800 978446

Con amicizia.



ING. BERNARDO VANELLI – DELEGATO INARCASSA INGG. CR

vanelli@studiovanelli.it